



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 673 DEL 26/07/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006. DITTA SANDRI RECUPERI S.R.L. (P.I.: 03594990248) – STABILIMENTO DI VIA BONOMINI N. 1 IN COMUNE DI RECOARO TERME (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) la Ditta Sandri Recuperi S.r.l. (p.i.: 03594990248) per lo stabilimento di via Bonomini n. 1 in Comune di Recoaro Terme (VI), risulta iscritta al n. 3/2012 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 89 / Servizio Suolo Rifiuti / 13 del 24/06/2013 prot. n. 46505, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 23/05/2017 compreso;
- 2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 28305 del 14/04/2017, la ditta ha presentato la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata" al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione;
- 3) con nota acquisita agli atti con prot. n. 50433 del 12/07/2017 la ditta ha inviato le integrazioni richieste dalla Provincia con nota prot. n. 48319 del 04/07/2017, dichiarando che le modalità operative e gestionali dell'impianto sono invariate rispetto a quanto dichiarato per l'ottenimento dell'iscrizione in vigore.

Rilevato che la ditta effettua la sola operazione di messa in riserva (R13) e che pertanto non effettua alcuna operazione di recupero che comporti l'ottenimento di materiali "End of Waste".

Ritenuto che, per le operazioni di cui ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 5.19, 6.1, 6.2, 7.1 e 9.1 (attività di sola messa in riserva R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2017 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 24/11/2017, acquisita agli atti con prot. n. 25476 del 03/04/2008 e la polizza RCI acquisita agli atti con prot. n. 50433 del 12/07/2017.

Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;

L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti“;

Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell’anno 2017;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

DETERMINA

1) di rinnovare alla Ditta Sandri Recuperi S.r.l. (p.i.: 03594990248) per lo stabilimento di via Bonomini n. 1 in Comune di Recoaro Terme (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:con le seguenti prescrizioni:

1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	3 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
	Codice C.E.R.	150107 160120 170202 191205 200102
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	3 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	50 t/anno

3)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici ...
	Codice C.E.R.	120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	7,5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	700 t/anno

4)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici
	Codice C.E.R.	110501 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	49 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno

5)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
	Codice C.E.R.	160122 160118 160216 170401 170411
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	3 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	50 t/anno

6)	Tipologia	5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti
----	-----------	--

	D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC
	Codice C.E.R.	160214 160216 200136
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	4 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	500 t/anno

7)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 170203 191204 200139
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	1,6 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

8)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
	Codice C.E.R.	070213 120105 160119 160216 160306 170203
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	1,6 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

9)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
	Codice C.E.R.	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	10 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno

10)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
	Codice C.E.R.	030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	2,3 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno

a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), è pari a 85 tonnellate.

b) Il presente provvedimento ha validità fino al **05/08/2022** compreso.

2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

1) Nel caso la ditta intendesse procedere con l'effettuazione di operazioni di recupero (R4), nella richiesta di modifica della presente iscrizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà dare conto di quanto espressamente previsto dai Regolamenti Europei in materia di "End of Waste".

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3 copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

8) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

9) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 26/07/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 673 DEL 26/07/2017

OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006. DITTA SANDRI RECUPERI S.R.L. (P.I.: 03594990248) – STABILIMENTO DI VIA BONOMINI N. 1 IN COMUNE DI RECOARO TERME (VI).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 27/07/2017.

Vicenza, 27/07/2017

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**